

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C N. 27/C (2000-2001)

Riunioni del

5 aprile 2001
11 aprile 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 5 APRILE 2001

1 - APPELLO DEL CALCIATORE VACCARO LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 10.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 75 del 20.2.2001)

Il Sig. Vaccaro Lucio, quale calciatore-allenatore dell'A.S. Malvito Club, ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 75 del 20 febbraio 2001, con la quale veniva ridotta la squalifica già inflitta dal Giudice Sportivo (fino al 10 gennaio 2005) di un anno e mezzo (fino al 10 giugno 2003). Sostiene il ricorrente la propria estraneità ai fatti dei quali, invece, sarebbe stato responsabile altro calciatore della sua stessa squadra, non esattamente identificato in quanto trovavasi alle spalle del Direttore di gara. Chiede comunque, in subordine, una ulteriore riduzione della sanzione inflitagli.

Ritiene questa Commissione che non possa revocarsi in dubbio la dichiarazione resa dall'arbitro, Sig. Longo Giovanni, che in sede di interrogatorio davanti alla Commissione Disciplinare, ha ribadito di essere certo che a colpirlo fu proprio il ricorrente Vaccaro.

Va però tenuto anche conto che l'arbitro stesso ha mitigato al massimo l'entità dell'atto di violenza subito precisando che non ebbe a subire alcuna materiale conseguenza. Può, pertanto, ritenersi che la squalifica possa essere contenuta nel termine di un anno e cioè fino al 26.1.2002.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Vaccaro Lucio, riduce al 26.1.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore medesimo. Ordina la restituzione della tassa versata.

2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO APPELLO CONTRO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA LESSOLORANZESE/PONT DONNAZ DEL 3.12.2000 DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RIPORTATA SUL COM. UFF. N. 26 DEL 18.1.2001 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 20/C - Riunione del del 22.2.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 26 del 18 gennaio 2001, rigettava il reclamo proposto dalla Società Lessoloranese che lamentava l'irregolarità della gara Lessoloranese/Pont Donnaz del 3.12.2000, in quanto alla stessa avrebbe preso parte nelle file della società Pont Donnaz, il calciatore Luciani Andrea che risultava tesserato con vincolo a tempo indeterminato per altra società.

La Commissione Disciplinare, nel rigettare il reclamo aveva rilevato che il calciatore Luciani era stato ceduto in forma temporanea alla Società Pont Donnaz, come risultava dalla lista di trasferimento acquisita e pertanto aveva partecipato alla gara di cui sopra in posizione regolare.

Avverso tale decisione proponeva appello il F.C. Lessoloranese, deducendo che il calciatore Luciani era stato trasferito in prestito dalla sua società di appartenenza, la Società Valle d'Aosta, alla U.S. Ponte Donnaz, alla U.S. Issogne e ancora alla U.S. Ponte Donnaz, rispettivamente nelle stagioni sportive 1998/99, 1999/00, 2000/01, in violazione dell'art. 101 comma 1 delle N.O.I.F..

La C.A.F., con delibera pubblicata sul C.U. n. 20/C, dichiarava inammissibile l'appello perché proposto oltre i termini di cui all'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..

Il F.C. Lessoloranzese propone ora ricorso per revocazione avverso quest'ultima decisione deducendo che la C.A.F. era incorsa in un errore di fatto in quanto l'appello era stato proposto nei termini (il 16.12.2000), così come risultava dai bolli postali e nel merito chiedendo l'accoglimento del primo ricorso.

Il ricorso per revocazione è fondato e va accolto.

Come risulta dal bollo postale, il reclamo alla Commissione d'Appello Federale è stato inviato tempestivamente, nei termini previsti dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il 16.12.2000 e non come erroneamente ritenuto nella decisione impugnata il 19.12.2000.

Nel merito il reclamo del F.C. Lessoloranzese è fondato.

Il calciatore Luciani Andrea, tesserato per la Valle d'Aosta Calcio S.r.l., come risulta dalle liste di trasferimento acquisite agli atti, è stato trasferito, a titolo temporaneo dalla sua società di appartenenza alla U.S. Donnaz e all'U.S. Issogne per tre stagioni consecutive, in violazione del disposto di cui all'art. 101 comma 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente il suddetto calciatore ha preso parte in posizione irregolare alla gara Lessoloranzese/Ponte Donnaz del 3.12.2000.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. a), C.G.S., va pertanto inflitta alla U.S. Donnaz la punizione sportiva della perdita della gara per 2-0, avendo fatto partecipare alla stessa il calciatore Luciani che non aveva titolo per prendervi parte.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come sopra proposto dal F.C. Lessoloranzese di Lessolo (Torino), annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'U.S. Pont Donnaz la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.C. S. ZENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SCALIGERA/S. ZENO DEL 20.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 34 del 21.2.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 21 febbraio 2001, accoglieva l'opposizione proposta dall'A.S. Scaligera avverso la delibera del Giudice Sportivo che aveva inflitto nei suoi confronti la punizione sportiva della perdita della gara Scaligera/San Zeno del 20.1.2001, valida per il Campionato Juniores Regionale, per non aver usufruito, per la disputa dell'incontro, del proprio campo di giuoco, ritenuto agibile, ordinando la ripetizione dell'incontro.

Avverso tale decisione propone appello la A.C. San Zeno, deducendo a motivi:

- che l'opposizione proposta alla delibera del Giudice Sportivo doveva ritenersi inammissibile, in quanto indirizzata al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare competente;
- che l'opposizione doveva ritenersi altresì inammissibile perché sottoscritta da soggetto sconosciuto e senza alcuna qualifica.

L'appello è fondato e va accolto.

I reclami indirizzati per errore a giudice diverso da quello competente, se tempestivi e regolari per ogni altro verso, non sono inammissibili, ma determinano soltanto l'esigenza di una trasmissione di ufficio al giudice effettivamente competente, così come è avvenuto nella fattispecie.

Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo, presentato dalla Società Scaligera deve ritenersi irregolare sotto altro profilo.

A norma dell'art. 23 n. 5 C.G.S., i reclami debbono essere proposti direttamente dalle parti interessate. Trattandosi di reclamo concernente lo svolgimento della gara, il reclamo doveva essere sottoscritto dal Presidente, che ha il potere di rappresentanza della socie-

tà, dal Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo o da un dirigente espressamente indicato nello Statuto sociale e nei fogli di censimento della società stessa.

Nella fattispecie, nel reclamo contro la decisione del primo giudice, sulla dicitura "in fede Scaligera Calcio" risulta una firma illeggibile dalla quale non è possibile risalire al soggetto che l'ha apposta e alla sua qualifica societaria.

Il reclamo deve pertanto ritenersi inammissibile per carenza dei requisiti di cui al citato art. 23.

Avendo rilevato un motivo di inammissibilità del reclamo di prima istanza deve essere annullata senza rinvio la decisione impugnata ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. S. Zeno di Verona, annullando senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto che infliggeva all'A.C. Scaligera Calcio la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. REAL ERCOLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO AMATORI REAL ERCOLANESE/QUELLI CHE IL CALCIO DEL 16.1.2001

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 58 del 22.2.2001)

L'A.S. Real Ercolanese ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 58 del 22 febbraio 2001, con la quale veniva rigettato il suo reclamo avverso la partecipazione del calciatore Palmese Pasquale alla gara del Campionato Amatori Real Ercolanese/Quelli che il Calcio del 16.1.2001, nelle file della squadra avversaria, in posizione irregolare in quanto, a suo dire, privo del nulla-osta della S.S. Portici, sua società di appartenenza.

L'appello è inammissibile, in quanto, si tratta di gara per l'attività amatoriale. Invero, ai sensi dell'art. 35 n. 4 bis C.G.S., è esclusa l'impugnazione avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità ed allo svolgimento delle gare per l'attività ricreativa ed amatoriale.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 bis C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Ercolanese di Ercolano (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEL SIG. SARICONI OTELLO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 dell'1.3.2001)

Con provvedimento del 23 novembre 2000, prot. n. 190/350pg/GF/en, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia:

- 1) Sariconi Otello, Componente del Comitato Provinciale di Lecce;
- 2) Giarracuni Luigi, Presidente della società U.S. Pro Aradeo;
- 3) Sticchi Luigi, Dirigente della società A.S. Nuova Assi Maglie;
- 4) De Donno Giovanni, calciatore della società A.S. Nuova Assi Maglie;
- 5) Cardinale Salvatore, calciatore della società U.S. Pro Aradeo;
- 6) Panizza Gianleo, calciatore della società U.S. Pro Aradeo;
- 7) De Paolis Marco, calciatore della società U.S. Pro Aradeo;
- 8) Antonacci Fabio, calciatore della società U.S. Pro Aradeo;
- 9) Martalò Luigi Claudio, allenatore della società U.S. Pro Aradeo;

- 10) la società U.S. Pro Aradeo;
11) la società A.S. Nuova Assi Maglie
per rispondere:

i primi nove della violazione di cui art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere comportamento antiregolamentare in occasione della gara Nuova Assi Maglie/Pro Aradeo del 16.1.2000;

De Donno Giovanni, tesserato della società A.S. Nuova Assi Maglie. Cardinale Salvatore e De Paolis Marco, tesserati della società U.S. Pro Aradeo, per avere, pur non avendone titolo, preso parte, rispettivamente alle gare di campionato del 23.1.2000 Otranto/Nuova Assi Maglie e Pro Aradeo/Cariddi Cannole;

De Paolis Marco, inoltre della violazione di cui art. 1 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere risposto alla convocazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini senza giustificazione;

la società U.S. Pro Aradeo, della violazione di cui art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

la società A.S. Nuova Assi Maglie, della violazione di cui art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia dichiarava la responsabilità di ciascuna delle persone di seguito riportate per gli addebiti loro ascritti ed infliggeva a ciascuna di esse le seguenti sanzioni:

- al sig. Giarracuni Luigi (Pres. Pro Aradeo) l'inibizione per anni 2;
 - al sig. Sticchi Luigi (A.S. Nuova Assi Maglie) l'inibizione per anni 2;
 - al sig. De Donno Giovanni (calciatore Assi Maglie) la squalifica sino al 31.12.2001;
 - al sig. Cardinale Salvatore (calciatore Aradeo) la squalifica sino al 31.12.2001;
 - al sig. Panizza Gianleo (calciatore Aradeo) la squalifica di anni 1;
 - al sig. De Paolis Marco (calciatore Aradeo) la squalifica fino al 30.6.2001;
 - al sig. Antonacci Fabio (calciatore Aradeo) la squalifica di anni 1;
 - al sig. Martalò Luigi Claudio (allenatore Aradeo) la inibizione per anni 1;
- infliggeva altresì:
- alla Soc. Nuova Assi Maglie l'ammenda di L. 1.000.000;
 - alla Soc. Pro Aradeo l'ammenda di L. 2.000.000;
 - assolveva il sig. Sariconi Otello per forti e seri dubbi di responsabilità (Com. Uff. n. 30 dell'1 marzo 2001).

Avverso la predetta decisione propone appello, in questa sede, il Procuratore Federale limitatamente alla assoluzione del tesserato Sariconi Otello per errata valutazione del comportamento antiregolamentare posto in essere dal tesserato assolto e conferma le richieste formulate in prime cure al riguardo (lettera del 20 marzo 2001, prot. n. 408/350PF/CP/fmr).

L'appello è parzialmente fondato.

Al Sig. Sariconi viene contestato di essersi portato, al termine della gara in parola, nello spogliatoio del Direttore di gara, di essersi presentato a costui come un collega arbitro più anziano e di aver interferito nella compilazione della distinta delle espulsioni e delle ammonizioni.

Negli atti processuali non trova riscontro la circostanza relativa all'interferenza circa la compilazione della distinta delle espulsioni e delle ammonizioni, mentre non viene contestato, neanche dall'interessato, che egli abbia accompagnato il Direttore di gara fin dentro al suo spogliatoio, che gli abbia posto interrogativi inopportuni circa episodi della partita, che nulla abbia fatto per palesare la propria reale identità.

Tale comportamento, che nella stessa decisione impugnata viene definito incauto, censurabile, non corretto e tale da suscitare forti e seri dubbi, implica, per un dirigente fe-

derale, la violazione dell'art. 1 C.G.S. e, conseguentemente, l'irrogazione di una sanzione che, sulla base degli elementi riscontrati negli atti processuali, viene determinata nell'ammonizione.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Sariconi Otello la sanzione dell'ammonizione.

6 - APPELLO DELL'A.S. VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAVELLONA/VERBANIA DEL 26.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 141 del 23.12.2001)

Su reclamo della società Gravellona Calcio il Giudice Sportivo (acquisiti gli opportuni mezzi di prova dopo una delibera interlocutoria, di cui al Com. Uff. n. 73 del 29 novembre 2000) accertava che il calciatore Luigi Di Pasquale aveva partecipato alla gara Gravellona/Verbania Calcio del 26.11.2000 senza essere tesserato per l'A.S. Verbania Calcio. Il tesseramento di questo calciatore presso l'A.S. Verbania Calcio decorre, infatti, secondo la documentazione ufficiale acquisita dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, dal 16.12.2000. La partecipazione del calciatore Di Pasquale alla competizione sportiva Gravellona/Verbania Calcio del 26.11.2000 era, quindi, secondo il Giudice Sportivo, da ritenersi non conforme alla disciplina sportiva. Di conseguenza il Giudice Sportivo ha inflitto all'A.S. Verbania Calcio, ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera a) C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Com. Uff. n. 102 del 10 febbraio 2001).

La Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, assumendo come mezzo di prova l'attestazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., confermava, respingendo il reclamo della A.S. Verbania Calcio, la sanzione inflitta in primo grado.

Con reclamo presentato innanzi a questa C.A.F. l'A.S. Verbania Calcio affermava la erroneità della decorrenza del tesseramento del calciatore Di Pasquale dal 16 dicembre. Secondo l'appello il calciatore Di Pasquale non era tesserato per la società inglese West Bromwich (per la stagione 2000-2001); il tesseramento per l'A.S. Verbania Calcio sarebbe, quindi, da considerarsi decorrente dal momento in cui la stessa Associazione Sportiva ha inoltrato all'Ufficio competente il tesseramento del calciatore. Questa data (il 10.11.2000) è anteriore alla gara col Gravellona in relazione alla quale è stata inflitta la punizione sportiva.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale le risultanze dell'Ufficio Tesseramento, nella loro ufficialità, prevalgono, ai fini probatori, su ogni contraria affermazione; la buona fede della società non può prevalere sui principi di legalità e legittimità che sostengono la disciplina dettata dal C.G.S. in materia di tesseramenti. Spetta, comunque, alla società interessata la assunzione di tutte le iniziative opportune per garantire la regolare iscrizione dei calciatori presso l'Ufficio Tesseramento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Verbania Calcio di Verbania e dispone l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA COMO/VARESE DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 169/C del 7.3.2001)

Il Varese F.C. ha proposto formale ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 169/C del 7 marzo 2001 con la quale era stata confermata la sanzione di L. 15.000.000 di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo a seguito di episodi di violenza posti in essere dai suoi sostenitori nel corso della gara Como/Varese (Serie C/1) dell'11.2.2001.

Sostiene la ricorrente che la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta in considerazione dell'attenuante prevista nel caso in cui gli episodi violenti abbiano avuto come protagonisti sostenitori della squadra in trasferta, nonché per un doveroso ridimensionamento della gravità degli episodi data l'assoluta mancata insorgenza di danni a carico di chiacchieria.

Ritiene questa Commissione che effettivamente una riduzione della sanzione inflitta possa essere concessa in quanto la ricorrente - pur obiettivamente responsabile dei fatti posti in essere dai suoi supporters, come documentati dai rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo - non ha avuto alcuna materiale possibilità, giocando in campo avverso, di approntare misure idonee atte a contrastare tali comportamenti.

Si ritiene pertanto di poter ridurre l'ammenda a L. 10.000.000.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal F.C. Varese di Varese, riducendo a L. 10.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici alla società medesima. Ordina restituirsi la relativa tassa versata.

8 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/CALCIO CATANIA DEL 12.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 169/C del 7.3.2001)

La Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, ha respinto il reclamo presentato dal F.C. Messina Peloro avverso l'ammenda con diffida inflitta dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti verificatisi nel corso della gara F.C. Messina/Calcio Catania del 12.2.2001 (Com. Uff. n. 149/C del 14 febbraio 2001).

Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale il F.C. Messina Peloro chiede l'annullamento della diffida e la congrua riduzione della multa comminata, riconducendo la responsabilità dei fatti riportati negli atti ufficiali di gara a scelte compiute dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, senza alcun contributo della società ricorrente e invocando il peso determinante da attribuire al comportamento dei tifosi ospiti. Si pone in risalto, inoltre, che l'apertura di un cancello dello stadio (che ha consentito l'ingresso di alcuni tifosi del Messina sin dentro al terreno di gioco, sarebbe connesso a lavori di riparazione in corso; viene, infine posto in evidenza il comportamento "solerte" del Presidente della società F.C. Messina volto a consentire la continuazione regolare della competizione sportiva.

I fatti descritti dagli atti ufficiali di gara, e confermati dal supplemento di rapporto trasmesso dall'arbitro, si sono concretizzati in comportamenti minacciosi e violenti particolarmente gravi; non appaiono giustificate le ricostruzioni degli eventi che addossano all'Autorità preposta alla pubblica sicurezza una parte di responsabilità.

In considerazione del comportamento corretto del Presidente del F.C. Messina Peloro, e considerando la natura della sanzione della diffida, il cui valore deterrente consente di valutare la situazione in rapporto all'insieme dei comportamenti, anche precedenti la gara in questione, del pubblico e della società, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello, ritiene di poter pervenire all'annullamento della diffida, confermando, in relazione alla gravità degli episodi accertati, la sanzione dell'ammenda come inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina, annulla la sanzione della diffida già inflitta dai primi giudici alla società medesima e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. TRINACRIA T. CUOR LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA TRINACRIA T. CUOR LEONE/LAZIO CALCIO A CINQUE

DEL 13.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001)

Il 13.1.2001, nell'ambito del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, Serie A, l'Arbitro disponeva che la gara Trinacria T. Cuor Leone/Lazio Calcio a Cinque non avesse luogo per impraticabilità del terreno di giuoco.

Il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 121 del 24 gennaio 2001, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla A.S. Trinacria T. Cuor Leone, in quanto responsabile oggettivamente della mancata effettuazione dell'incontro.

La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Trinacria T. Cuor Leone (Com. Uff. n. 178 del 9 marzo 2001).

Avverso la predetta decisione propone appello la A.S. Trinacria T. Cuor Leone chiedendo l'annullamento della predetta decisione e la ripetizione della gara.

Il gravame è infondato.

Nel caso di specie la gara non si è potuta disputare perché il terreno di giuoco risultava parzialmente allagato per una falla apertasi in una grondaia del soffitto dell'impianto sportivo durante un violento temporale, dovuta, a parere dei giudici di prime cure, alla manutenzione deficitaria dello stesso impianto.

La Società reclamante invoca la sussistenza di cause di forza maggiore, assumendo l'erroneità e la non veridicità del rilievo della preesistenza del danno rispetto all'evento temporalesco e producendo: copia di una dichiarazione della Società A.S. Calcio a Cinque Pescara, per la quale, nonostante che nella zona piovesse con intensità variabile, non si era verificata nessuna infiltrazione d'acqua nell'impianto in occasione della gara del 2.12.2000; copia di una dichiarazione di un dirigente dell'Assessorato Sport e Turismo della Città di Marsala, il quale afferma non esserci stati precedenti casi di sospensione o interruzione delle gare svolte nell'impianto in parola per motivi di pioggia, in quanto non si sarebbero mai verificate infiltrazioni di acqua piovana.

La giurisprudenza di questa Commissione ha evidenziato come il caso di forza maggiore postuli l'assenza di ogni responsabilità, non solo a titolo di dolo, ma anche a titolo di colpa, e richiede dall'agente la prova rigorosissima di aver commesso il fatto (o l'omissione) senza colpa, ed eventualmente di essersi determinato a compierlo per errore incolpevole.

Nel caso di specie, la prova che era onere della ricorrente produrre riguardava la adeguata manutenzione dell'impianto, ovvero la dimostrazione che le infiltrazioni che non hanno consentito lo svolgimento della gara non derivassero da questa.

La ricorrente non ha, al riguardo, prodotto adeguati elementi di prova che possa far ritenere incongrua la sanzione irrogata nei suoi confronti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Trinacria T. Cuor Leone di Palermo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUONOCORE ENRICO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 192/C del 28.3.2001)

Nel corso della gara Sassari Torres/Messina dell'11.3.2001, l'arbitro ha disposto l'espulsione, al 29° del secondo tempo, del calciatore Enrico Buonocore, per avere esclamato, come afferma nel suo rapporto, "in maniera esagitata" frasi ingiuriose a lui dirette, "mettendo(gli) le mani sul braccio" e "continuando ad urlare avviandosi verso la sua panchina". Su richiesta della Commissione Disciplinare l'arbitro ha confermato i fatti già rilevati nel rapporto ufficiale di gara, precisando che la protesta era iniziata alla distanza di

circa due metri da lui medesimo, e che, poi, il calciatore aveva pronunciato le frasi offensive poste alla base dell'espulsione a meno di un metro di distanza.

Su queste basi, quali emergono dagli atti ufficiali di gara e dall'ulteriore attività istruttoria, la Commissione Disciplinare ha confermato la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 177/C del 14 marzo 2001) che ha inflitto al calciatore Enrico Buonocore del F.C. Messina Peloro la sanzione della squalifica per due gare effettive.

Con reclamo presentato dinanzi a questa C.A.F. il F.C. Messina Peloro adduce argomentazioni che sono da ricondurre ad una ricostruzione delle decisioni tecniche assunte dall'arbitro (mancata concessione di un calcio di rigore) che avrebbero suscitato le proteste del calciatore Enrico Buonocore e ad una tesi defensionale secondo la quale la testuale espressione rivolta all'arbitro ("ma sei pazzo è rigore") sarebbe stata priva di carattere offensivo e avrebbe potuto costituire una sorta di espressione di diritto di critica.

La ricostruzione dei fatti risultante dagli atti ufficiali di gara e confermati dal rapporto supplementare dell'arbitro concretano, senza possibilità di dubbio (né per quanto attiene agli eventi verificatisi, né quanto all'interpretazione delle frasi pronunciate), il comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara, reso più grave dal gesto che ha accompagnato le frasi irrispettose pronunciate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DELL'11 APRILE 2001

1 - APPELLO DELLA POL. VILLAMARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERDASDEFOGU/VILLAMARESE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 22.2.2001)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 31 del 22 febbraio 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna respingeva il reclamo proposto dalla Pol. Villamarese avverso il risultato della gara Perdasdefogu/Villamarese, valida per il Campionato di 2^a Categoria.

Lamentava la Polisportiva Villamarese che all'incontro, terminato con la vittoria della Perdasdefogu, aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore Sini Giuseppe, tesserato per la S.S. Berchidda.

La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, rilevando che il calciatore in questione, pur tesserato per la Società Berchidda, aveva ottenuto il trasferimento in prestito alla S.S. Perdasdefogu.

Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Villamarese, deducendo che il calciatore Sini era stato trasferito in prestito alla Società Perdasdefogu, con tesseramento militare, nella stagione sportiva 1999/2000, prestando servizio obbligatorio di leva ed era stato nuovamente tesserato nella stagione in corso come militare, avendo chiesto e ottenuto la rafferma volontaria, in violazione dell'art. 41 delle N.O.I.F..

L'appello è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art. 41 delle N.O.I.F., il calciatore ha diritto di ottenere il tesseramento militare per altra società quando è chiamato a prestare il servizio obbligatorio di leva fuori della provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato.

Nel caso in specie, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, il calciatore ha svolto il servizio di leva obbligatorio dall'11 settembre 1999 al 17 giugno 2000. Dopo tale data è rimasto in servizio per rafferma volontaria e non aveva più diritto al tesseramento militare, in virtù della norma sopra richiamata.

Il calciatore Sini ha pertanto partecipato alla gara Perdasdefogu/Villamarese del 28.1.2001 in posizione irregolare. Ne consegue, ai sensi dell'art. 5, comma 7, C.G.S., la punizione sportiva della gara per la Società Perdasdefogu che ha fatto partecipare alla gara in questione un calciatore senza titolo per prendervi parte.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Villamarese di Villamar (Cagliari), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla S.S. Perdasdefogu la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.S. BOTRUGNO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BOTRUGNO/SPORTING MELISSANO DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 29 del 22.2.2001)

L'U.S. Botrugno ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia di cui al C.U. n. 29 del 22 febbraio 2001 riguardante provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori De Mitri Fabrizio, Mariano Luigi e De Siena Rochy nonché a carico della stessa reclamante, relativamente alla gara Botrugno/Sporting Melissano del 21.1.2001.

Rileva questa Commissione che il ricorso è chiaramente inammissibile per quel che riguarda sia l'ammenda di L. 200.000 inflitta all'U.S. Botrugno, sia la squalifica fino al

21.4.2001 comminata al calciatore De Siena in quanto trattasi di ipotesi per le quali non è ammesso reclamo alla C.A.F. ai sensi dell'art. 35 n. 4 C.G.S..

Per quanto attiene, invece, alla squalifica fino al 21.1.2005 inflitta ai calciatori De Mitri e Mariano, ritiene la Commissione che la gravità dei fatti come risulta dal dettagliato rapporto dell'arbitro della gara, sia tale da far considerare sicuramente congrua la sanzione stessa. D'altra parte, le giustificazioni adottate nel reclamo secondo cui i suddetti calciatori sarebbero del tutto estranei ai fatti, non trovano conferma in alcun dato obiettivo. L'impugnata decisione va pertanto confermata.

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dall'U.S. Botrugno di Botrugno (Lecce), così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell'ammenda inflitta alla società e della squalifica fino al 30.4.2001 irrogata al calciatore De Siena Rochy;
- lo respinge per la parte inerente le sanzioni della squalifica fino al 21.1.2005 inflitta ai calciatori De Mitri Fabrizio e Mariano Luigi;
- ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. DOMUS DE MARIA CHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARACANÀ/DOMUS DE MARIA CHIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 22.2.2001)

La Pol. Domus de Maria Chia ha proposto appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna di cui al C.U. n. 31 del 22 febbraio 2001 con la quale veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla detta società avverso il risultato della gara Maracanà/Domus de Maria Chia del 27.1.2001.

L'appello va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 23 comma 6 C.G.S. per la sua assoluta genericità non avendo l'esponente fornito una sia pur minima motivazione per confutare l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 6 C.G.S., per genericità, l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Domus de Maria Chia di Domus de Maria (Cagliari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'A.S. PETTINEO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA POL. S. STEFANO IN RELAZIONE AL PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MAGISTRO CURMÀ GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 5.12.2000)

L'A.S. Pettineo propone appello avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche, pubblicata sul C.U. n. 15/D - Riunione del 5.12.2000, relativa al reclamo proposto per l'annullamento della delibera della Commissione Premi di Preparazione del 6.7.2000 concernente la richiesta della Polisportiva S. Stefano per il calciatore Curmà Giuseppe.

L'appello è inammissibile.

Per il combinato disposto degli artt. 40 comma 3 C.G.S. e 96 delle N.O.I.F., sulle controversie in materia di premi di preparazione, la Commissione Vertenze Economiche, su reclamo della parte interessata, giudica in seconda e ultima istanza.

Non è pertanto ammessa l'impugnazione avanti questa Commissione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 3 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Pettineo di Pettineo (Messina) e dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. S. MANGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANIS-SIMI S. MANGO/LIBERTAS GACCIA LAMEZIA DEL 30.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 22.2.2001)

L'A.S. S. Mango ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui al C.U. n. 36 del 22 febbraio 2001, relativa alla gara S. Mango/Libertas Gaccia del 30.1.2001 (Campionato Allievi).

Il reclamo risulta chiaramente intempestivo perché presentato oltre il termine previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., vale a dire sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione che si intende impugnare. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. S. Mango di San Mango d'Aquino (Catanzaro) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.C. MARCON G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAL-LÒ SCALTENIGO/MARCON G.S. DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001)

Dal rapporto dell'Arbitro della gara Ballò Scaltenigo/Marcon G.S., disputata il giorno 11.2.2001 nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Veneto, risulta che l'incontro fu sospeso al 47° del secondo tempo, mentre era in corso il recupero, per essersi verificata in campo una rissa che ebbe a coinvolgere i calciatori delle due squadre, nonché i tesserati occupanti le panchine e addirittura il pubblico presente sugli spalti.

Il Giudice Sportivo, oltre ad infliggere provvedimenti disciplinari, disponeva la ripetizione della gara ritenendo da un canto che erano venute meno le condizioni per ripristinare la normalità di svolgimento dell'incontro e dall'altro che l'Arbitro non aveva mostrato sufficiente decisione per reprimere la rissa.

Contro questa decisione reclamava l'A.C. Marcon G.S. che chiedeva la conferma del risultato acquisito al momento della sospensione (2-1 a suo favore).

La Commissione Disciplinare, acquisito un supplemento di rapporto dell'Arbitro, ne giustificava la decisione di interrompere la gara, la cui prosecuzione era stata resa impossibile dalla "rissa collettiva, allargatasi dal campo alla tribuna"; deliberava pertanto di respingere l'opposizione e di confermare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.

L'A.C. Marcon G.S. ha appellato la decisione sostenendo che il motivo scatenante della rissa era da ascrivere ad atto di violenza di un calciatore della squadra avversaria, da considerare quindi oggettivamente responsabile degli accadimenti; l'appellante ha concluso in via principale per l'assegnazione della vittoria "a tavolino" con il punteggio di 2-0 e in via subordinata per la conferma del risultato conseguito sul campo.

L'appello non merita accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che la conclusione prospettata in via principale costituisce domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 27 n. 4 C.G.S..

La decisione dei primi giudici merita piena conferma: si è verificata, in campo e sugli spalti, una rissa, cioè una colluttazione generalizzata che ha coinvolto tutti i presenti. Ciò posto, è inutile stabilire quale soggetto vi abbia dato origine, in quanto la responsabilità finisce per coinvolgere tutti i partecipanti e quindi entrambe le squadre (nei confronti di ciascuna delle quali, più correttamente, si sarebbe dovuto adottare la punizione sportiva della perdita della gara).

Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Marcon G.S. di Marcon (Venezia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTEGLI A SEGUITO GARA FOGGIA/TRICASE DEL 24.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 175/C del 14.3.2001)

La Società Foggia Calcio ha proposto appello avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha respinto il reclamo avanzato contro la decisione del Giudice Sportivo che in relazione all'incontro disputato il 24 febbraio scorso con il Tricase aveva inflitto la squalifica del campo per tre giornate e l'ammenda di L. 20.000.000, oltre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

L'appellante lamenta la eccessività delle sanzioni, adducendo a sostegno del gravame:
- che i comportamenti censurabili dei sostenitori locali erano unicamente diretti nei confronti dei propri calciatori e dirigenti, oggetto di pesante contestazione per l'andamento negativo del campionato;
- che in relazione ad uno dei fatti a carico ritenuto più rilevante (lancio in campo di un "grosso ordigno") si era trattato di un petardo che non ebbe a causare danni di sorta;
- che la punizione sportiva della perdita della gara, contro la quale non si erano mosse doglianze, costituiva di per sé pena sufficientemente afflittiva;
- che doveva considerarsi insussistente l'addebito della recidiva e della plurima diffida.

Il Collegio condivide le valutazioni espresse dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare: il comportamento dei sostenitori del Foggia è stato particolarmente grave e violento, tanto da porre in pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara e dei protagonisti dell'incontro, taluni dei quali furono attinti dai lanci e uno addirittura direttamente aggredito (il portiere della squadra locale).

Tuttavia, i rilievi evidenziati dalla Società appellante e la valutazione globale degli accadimenti inducono ad accedere ad una conclusione di minor rigore e, quindi, ad una riduzione della pena; ritiene pertanto il Collegio di dover quantificare la sanzione nella minor misura di due giornate effettive di gara, ferma restando l'ammenda.

In tal senso deve essere riformato l'impugnato provvedimento.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Foggia Calcio di Foggia, riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco, già inflitta dai primi giudici alla società appellante, confermando nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. SAN LUCIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LUCIDO/CAMPORA DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 80 del 6.3.2001)

La Polisportiva San Lucido di San Lucido (Cosenza) ha proposto appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 80 del 5 marzo 2001, che, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Campora I.P.G., infliggeva alla suddetta società la punizione sportiva di perdita della gara San Lucido/Campora I.P.G., valevole per il Campionato di Promozione, con il punteggio di 0-2 per partecipazione del calciatore Carnevale Maurizio in posizione irregolare perché squalificato.

L'impugnazione in esame è inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati nell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il quale dispone che i reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati alla C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, con il quale viene resa nota la decisione che si intende impugnare.

Nel caso in esame la decisione impugnata è stata inserita nel Com. Uff. n. 80 del 6 marzo 2001, mentre il reclamo è stato inoltrato dalla società con raccomandata in data 14 marzo 2001 e, pertanto, oltre il termine prescritto.

La tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. San Lucido di San Lucido (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO PER IL CALCIATORE CIARAMELLA GIUSEPPE CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001)

L'atto di appello del calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian per il titolo in epigrafe presentato dagli Avv.ti Antonio Berardino e Vittorio Russo Frattini, sulla base di una delega alla difesa dinanzi a questa C.A.F., è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato; è fatta salva, ovviamente, l'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites" che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto a nome del calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian e dispone l'incameramento della tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001 INFLITTA AL CALCIATORE CIARAMELLA GIUSEPPE CRISTIAN A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pronunciandosi in merito al deferimento proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti del calciatore Giuseppe Cristian Ciaramella, all'epoca dei fatti - luglio 2000 - tesserato per la S.S. Cavese 1919, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 12 comma 3 del "Regolamento dell'Attività di Procuratore", infliggeva allo stesso calciatore la squalifica fino a tutto il 30.4.2001.

Avverso tale decisione proponeva appello la U.S. Catanzaro, alla quale nelle more dell'iter procedimentale era stato trasferito in data 30.1.2001 il Ciaramella, sostenendo in sostanza come il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del Ciaramella Giuseppe Cristian penalizzasse, di fatto, una società del tutto estranea alla presunta violazione di norma federale ed alla quale, nel caso specifico, non poteva essere mosso alcun addebito.

Chiedeva, pertanto, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Fermo restando la responsabilità del Ciaramella in ordine alla contestazione mossagli, è indubitabile che il calciatore, all'epoca dei fatti tesserato con altra società, sia stato in seguito trasferito alla società appellante, squadra estranea all'intera vicenda e che per la posizione in classifica è impegnata ad accedere alla disputa dei play-off.

A ciò si aggiunga che il provvedimento disciplinare è risultato adottato con notevole lasso di tempo rispetto all'atto del deferimento del Procuratore Federale.

La sanzione inflitta al Ciaramella può pertanto ridursi alla squalifica dello stesso fino all'11.4.2001.

Si dispone la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Catanzaro di Catanzaro, riducendo all'11.4.2001 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian. Dispone la restituzione della tassa versata.

11 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTELE A SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DELL'1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 394 del 6.4.2001)

La Società Sportiva Calcio Napoli ha ritualmente proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 394 del 6 aprile 2001, con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara con ammenda di L. 20.000.000 con diffida, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Atalanta/Napoli dell'1.4.2001.

La Commissione Disciplinare, nell'impugnata decisione, ha ritenuto ricorrenti tutti i presupposti per l'applicazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 6 ter comma 3 C.G.S., non potendosi contestare la potenzialità lesiva degli oggetti scagliati in direzione del settore dello stadio occupato dai sostenitori della società ospitante.

Ha ritenuto inoltre che l'irrogazione della sanzione della squalifica del campo (in aggiunta dell'ammenda con diffida), in corso di recidiva, non è soggetta ad alcun apprezzamento discrezionale da parte dell'organo di giustizia sportiva che è tenuto solo a verificare la sussistenza degli estremi della nuova violazione dell'art. 6 ter ed a graduare la sanzione (una o più giornate di squalifica) in rapporto alla gravità dei fatti.

Infine, la stessa Commissione Disciplinare, ha respinto le richieste di applicabilità della causa di esclusione o di attenuazione della responsabilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 ter, in quanto non può dirsi raggiunta prova documentale o di diversa natura, riguardo alle iniziative che la reclamante ha assunto di aver adottato presso la Questura di Napoli al fine di predisporre adeguate misure di prevenzione e controllo nei confronti dei tifosi nella fase di partenza degli stessi dalla città partenopea.

Questa Commissione d'Appello Federale chiamata a decidere in via definitiva sulle stesse questioni già esaminate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, ritiene di poter condividere quanto affermato circa la applicabilità della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 6 ter comma 3 C.G.S. (come modificato dalla riforma dell'11.2.2001), in quanto il lancio di diversi fumogeni in direzione delle scalinate occupate dai sostenitori della società ospitante, va considerato tale da determinare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica (art. 6 ter comma 1), trattandosi di ordigni potenzialmente lesivi dell'incolumità altrui.

Non può, invece, ritenersi carente la prova fornita dalla S.S.C. Napoli circa la prestazione di «concreta cooperazione» con le Forze dell'Ordine nell'adozione di misure atte a

prevenire fatti violenti, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione o di attenuazione delle responsabilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 ter.

Invero la società reclamante, che già aveva documentato l'attività posta in essere, in concerto con la Questura di Napoli, nella settimana antecedente la gara, per la prevenzione di fatti violenti (vd. copia articoli de "Il Mattino" contenenti interviste al Questore di Napoli ed al Questore di Bergamo; dichiarazione ufficiale del Questore di Napoli al Calcio Napoli, in data 5.4.2001), ha ora integrato la documentazione stessa con una dichiarazione ufficiale del Questore di Napoli al Ministero dell'Interno e p.c. al Calcio Napoli del 7.4.2001 e con altra dichiarazione dell'ex-Sovrintendente della Digos, Sig. Falanga Gaetano, in pari data.

Risulta pertanto provata la fattiva cooperazione posta in essere dalla reclamante al fine di prevenire atti di violenza e per l'identificazione dei responsabili, il che consente l'applicazione, quanto meno, della attenuante prevista dal primo cpv. del comma 5 dell'art. 6 C.G.S..

Ne consegue la possibilità di limitare la sanzione alla sola ammenda con diffida già inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare, con revoca, invece, della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello della S.S.C. Napoli di Napoli, revocando la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 1 giornata effettiva di gara e confermando nel resto. Dispone la restituzione della relativa tassa.

